



2°) mutui per l'edilizia popolare: tasso d'interesse del 6.25% oltre il diritto di commissione dell'1% una volta tanto (e cioè tasso del 6.33% circa per un mutuo in anni 35), non potendosi, per i forti oneri di amministrazione, applicare il minor tasso del 6% consigliato per lo sconto di annualità afferenti la costruzione di case popolari e per i senza tetto;

3°) operazioni di assegnazione di alloggi in fitto con patto di futura vendita in abbinamento a polizze di assicurazione: tasso d'interesse del 6.50% senza diritto di commissione, in considerazione dell'utile derivante all'Istituto dalla polizza di assicurazione.

C). - Quanto per i mutui ai Comuni, Provincie e Consorzi di bonifica, quanto per i mutui ipotecari normali e per l'edilizia popolare sembra inoltre opportuno non prendere in considerazione quelli di altre entità, dato il notevole onere di amministrazione che tali mutui comportano.

La Commissione di finanza ed il Comitato permanente, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole all'applicazione delle dette condizioni, che dovrebbero essere determinate in linea di massima, con riserva quindi di definitive e singole decisioni da parte del Consiglio, al quale di volta in volta verranno sottoposte le varie operazioni.